



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI ROMA

SEZIONE 9

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	AMODIO	ALBERTO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GALLUCCI	RUGGERO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CONSIGLIO	SERGIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 8263/10 depositato il 08/11/2010
- avverso la sentenza n° 408/29/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 3

controparte:



difeso da:

ANELLUCCI ALDO  
VIA NETTUNENSE VECCHIA 51 00047 MARINO RM

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO IVA + IRAP

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 8263/10

UDIENZA DEL

15/12/2011

ore 10:00

SENTENZA

N°

11/9/12

PRONUNCIATA IL:

15/12/11

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

25/1/2012

Il Segretario

La 29.a Sezione della CT Provinciale di Roma, con sentenza n.408 pubblicata il 21/9/2009, accoglieva il ricorso presentato dalla [redacted] avverso l'avviso di accertamento n. RC 7020200987 IVA-IRAP 1999, con il quale l'agenzia delle entrate di Albano Laz., sulla base di parametri presuntivi, accertava, a fronte di una perdita dichiarata di L.70.907.000, un reddito d'impresa pari a L.13.948.000.

I giudici hanno ritenuto che la contribuente aveva fornito valida documentazione ed argomentazione: non era possibile applicare i valori medi riferiti al settore dell'attività svolta avendo subito una rapina di merci, in data 4/8/1999, per un valore di L. 80milioni.

Inoltre, i giudici hanno ritenuto che l'ufficio nel considerare il valore dei beni strumentali avevano considerato illegittimamente il valore di avviamento con ulteriori integrazioni per curatela fallimentare, contravvenendo a quanto previsto dal DPCM del 29/1/1996.

L'ufficio propone appello per i seguenti motivi:

1-Difetto di motivazione;

2-Violazione dell'art.16 del DPR n.435/2001, perché la contribuente era obbligata ad esplicitare "i criteri e gli elementi" in base ai quali era stato ricostruito il valore dichiarato della merce rubata e non una mera quantificazione dichiarativa.

Chiede la riforma della sentenza con condanna alle spese.


Nelle controdeduzioni la contribuente sostiene di non avere occultato alcun reddito; che l'ufficio non ha minimamente tenuto conto dei risultati dello studio di settore SM15/A in linea con il reddito dichiarato; che non ha tenuto conto della rapina e del valore della merce rubata.

Chiede la conferma della sentenza con vittoria di spese ed onorari di lite.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1-E' pacifico in giurisprudenza che "la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente.

In tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli "standards" o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello "standard" prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli "standards" al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli "standards", dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito" (Cass. Sez. UU n.26635 del 18/12/2009).



L'ufficio in data 27/9/2004, prima di emettere l'avviso di accertamento aveva invitato la contribuente a esibire la documentazione contabile IVA relativa al 1999, a completamento dell'iter di controllo svolto dai militari della GdF.

L'accertamento è, quindi, legittimo.

2- Violazione dell'art.16 del DPR n.435/2001.

Tale articolo prevede che "la perdita dei beni dovuta ad eventi indipendenti dalla volontà del soggetto deve essere provata da idonea documentazione fornita da un organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, da dichiarare sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, dalle quali risulti il valore complessivo dei beni perduti, salvo l'obbligo di fornire, a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, i criteri e gli elementi in base ai quali detto valore è stato determinato".

L'ufficio contesta il fatto che la ricorrente non ha ottemperato alla richiesta di fornire i criteri e gli elementi in base ai quali il valore di 80milioni denunciato sia stato determinato.

A fronte di questa mancanza che certamente ha un suo valore di controllo e di merito, esiste il fatto che il furto c'è stato e questo non è stato tenuto presente nella determinazione dell'accertamento.

La ricorrente nel ricorso principale aveva chiesto in ulteriore subordine di determinare quanto eventualmente dovuto in misura inferiore a quanto indicato dall'ufficio.

In accoglimento di questa subordinata, ritenuto che il valore della merce non corrisponde esattamente alla perdita di esercizio, tenuto conto dell'epoca dell'accertamento fiscale, si ritiene di determinare il reddito d'impresa in Lit. 9.000.000 (€ 4648,11), compensando le spese di giudizio.

PQM

In accoglimento parziale dell'appello si determina il reddito d'impresa in Lit. 9.000.000 (€ 4648,11). Spese compensate.

Roma 15/12/2011

Il Relatore



Il Presidente

